

STATUTO

INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IN LIQUIDAZIONE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FALCONARA MARITTIMA AN VIA
DEL CONSORZIO 2/A

Numero REA: AN - 183555

Codice fiscale: 02387510429

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Procedure in corso: LIQUIDAZIONE VOLONTARIA
LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 01-08-2008 - Statuto completo	2
--	---

	delle stesse norme, a un Amministratore unico che viene qui	
	all'atto nominato nella persona del costituito signor Catena	
	Marco, il quale, ai sensi del citato articolo 36 delle predet-	
	te norme, resterà in carica a tempo indeterminato, fino a re-	
	voca o dimissioni.	
	Al nominato Amministratore unico è inoltre attribuita, ai sen-	
	si del citato articolo 37 delle predette norme, la legale rap-	
	presentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio.	
	La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050.	
	Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno;	
	il primo esercizio si chiude il 31 dicembre 2008.	
	Il signor Catena Marco viene delegato a curare le pratiche oc-	
	correnti per la legale costituzione della società nonchè ad	
	apportare al presente atto costitutivo tutte le eventuali in-	
	tegrazioni, soppressioni e modifiche necessarie ai fini della	
	iscrizione della cooperativa nel Registro delle Imprese.	
	L'importo globale approssimativo delle spese per la costitu-	
	zione, poste a carico della cooperativa, è di euro 2.000,00	
	(duemila).	
	Le norme relative al funzionamento della società, incluse	
	quelle concernenti l'amministrazione e la rappresentanza della	
	stessa, costituite da numero quarantaquattro articoli, vengono	
	qui di seguito riportate:	
	NORME SUL FUNZIONAMENTO	
	DELLA SOCIETA' COOPERATIVA	

	"INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Articolo 1 - Costituzione e Denominazione	
	E' costituita, a fini mutualistici, la società cooperativa de-	
	nominata "INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".	
	Articolo 2 - Sede	
	La società ha sede nel Comune di Falconara Marittima,	
	all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita	
	presso il Registro delle Imprese.	
	Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire e di	
	sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succur-	
	sali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresen-	
	tanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del	
	Comune sopra indicato.	
	Spetta invece all'Assemblea dei Soci decidere l'istituzione e	
	la soppressione di sedi secondarie, nonché il trasferimento	
	della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.	
	Articolo 3 - Durata	
	La durata della cooperativa é fissata fino al 31 dicembre 2050	
	e potrà essere prorogata, a norma di legge, con deliberazione	
	dell'Assemblea straordinaria dei soci anche prima della sca-	
	denza del termine, salvo il diritto di recesso per i soci	
	dissenzienti.	
	TITOLO II	

SCOPO - OGGETTO

Articolo 4 - Scopo mutualistico

La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata.

La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività diverse: agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate secondo quanto previsto dalla lettera B dell'articolo 1 della legge n. 81/1991.

I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra la cooperativa ed i soci sono stabiliti da apposito regolamento interno predisposto, nel rispetto del principio della parità di trattamento di cui all'articolo 2516 del codice civile dagli Amministratori ed approvato dall'assemblea ordinaria dei soci con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

La cooperativa può operare anche con terzi non soci e verso terzi non soci.

Articolo 5 - Oggetto sociale

Considerato lo scopo mutualistico, di cui all'articolo 4, la cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto, in maniera stabile o temporanea, in proprio o con terzi:

	1) l'autotrasporto merci per conto proprio e/o terzi in terri-	
	torio nazionale ed estero; il trasporto merci per conto terzi,	
	la spedizione di merci in genere, imbarchi, sbarchi e ogni al-	
	tra attività connessa;	
	2) l'effettuazione di attività di facchinaggio, di carico e	
	scarico e movimentazione merci e/o movimentazione terra, di	
	trasloco, di smistamento e dislocamento di prodotti con qual-	
	siasi mezzo meccanico, sia quelli disciplinati ai sensi del	
	vigente codice della strada che di ogni altro;	
	3) la prestazione di servizi di assemblaggio, impacchettamen-	
	to, miscelazione e insacco merci e materiali e prodotti di	
	terzi;	
	4) la prestazione di servizi connessi al facchinaggio, tra-	
	sporto merci, servizi trasloco, di deposito e smistamento mer-	
	ci, di officina meccanica per automezzi, di pulizie;	
	5) la sanificazione ambientale, mediante pulizia, la disinfes-	
	zione, la derattizzazione, la disinfestazione di immobili, sia	
	pubblici che privati, ad uso abitazione, uffici o ospedali,	
	nonché di impianti sportivi, di stabilimenti industriali, di	
	aree urbane, di mezzi di trasporto autoferrotranviario, aereo	
	e marittimo, di stazioni ferroviarie, porti e aeroporti;	
	6) l'attività di logistica integrata nella propria sede e/o	
	presso la sede di terzi committenti, per mezzo di propri di-	
	pendenti, con dipendenti di società consociate, consulenti,	
	collaboratori ausiliari coordinati;	

	7) lo svolgimento di attività di agente marittimo e di spediz-
	zioniere espletando, anche tutti i servizi doganali da e per
	l'estero nonché svolgere tutte le operazioni di transito mer-
	ci;
	8) la gestione di impianti per le attività suddette e il cari-
	co e scarico merci da qualsiasi mezzo di trasporto;
	9) l'assunzione e la concessione, sia in Italia che
	all'estero, di mandati di agenzia, con o senza deposito, di
	rappresentanza, di procacciatore di affari e di mediazione;
	10) l'attività per conto terzi di consulenza aziendale, com-
	merciale, pubblicitaria e di marketing, rivolta ad aziende e
	società operanti nel settore in cui opera la società nonché
	l'elaborazione di dati per conto terzi;
	11) la partecipazione diretta a gare pubbliche, aste, licita-
	zioni ed altre forme di gare per assumere da privati, società
	o Enti, sia pubblici che privati, l'appalto di lavori e servi-
	zi di ogni genere.
	12) organizzare e gestire attività economiche di produzione,
	commerciali e di servizi, nell'ambito di qualsiasi settore e-
	conomico;
	13) promuovere, organizzare e gestire attività finalizzate
	all'addestramento dei soci, allo sviluppo di rapporti con im-
	prese ed enti esterni ed al conseguimento dei risultati econo-
	mici che consentano di potenziare la propria azione sociale;
	14) gestire attività di produzione e di servizi per conto di

	enti pubblici o di imprese private sulla base di incarichi, di
	convenzioni, di contratti d'opera e di appalto o di accordi
	comunque definiti;
	15) promuovere l'inserimento lavorativo dei propri soci nelle
	imprese e negli enti locali, attraverso lo sviluppo di rappor-
	ti di collaborazione e di assistenza;
	16) promuovere la formazione sociale dei propri soci, dei loro
	familiari e delle persone comunque ad essi collegate mediante
	lo svolgimento di attività educativa, formativa, ricreativa,
	assistenziale, di servizio e di solidarietà sociale;
	17) favorire la formazione professionale dei propri soci, me-
	diate lezioni, conferenze, convegni ed attività pratiche di
	addestramento, con contenuti educativi di tipo comportamentali
	e tecnici e mediante qualsiasi attività che consenta di eleva-
	re le conoscenze e le capacità lavorative dei soci;
	18) gestire corsi di formazione e di riqualificazione profes-
	sionale;
	19) svolgere e partecipare ad attività di cooperazione inter-
	nazionale;
	20) svolgere servizi alle reti telematiche (internet, intra-
	net, extranet, eccetera);
	21) svolgere attività e servizi di grafica, marketing, pubbli-
	cità;
	22) svolgere attività di gestione di posteggi e parcheggi;
	23) svolgere attività di gestione di mense, locali, bar,

	strutture alberghiere e punti di ristoro;	
	24) svolgere attività di manutenzione e pulizia di aree verdi	
	e di stabili.	
	La cooperativa inoltre potrà svolgere qualunque altra attività	
	connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere	
	tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali	
	di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria	
	necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o	
	comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi	
	nonché, tra l'altro e solo per indicazione esemplificativa e	
	non limitativa:	
	a) partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o	
	Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I. per lo	
	svolgimento delle attività previste nelle presenti norme; po-	
	trà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla Comu-	
	nità Europea, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o	
	organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della	
	cooperazione; aderire a consorzi;	
	b) assumere direttamente ed indirettamente interessenze e par-	
	tecipazioni in altre società, anche consortili, aventi oggetto	
	analogo, affine complementare o connesso al proprio ed even-	
	tualmente anche in imprese di settori diversi, purché tali o-	
	perazioni siano ritenute dal Consiglio di Amministrazione ne-	
	cessarie ed utili al conseguimento dello scopo sociale e siano	
	compatibili con l'ordinamento legale;	

	c) promuovere e partecipare ad enti ed organismi, anche con-
	sortili, finalizzati a sviluppare e ad agevolare gli approvvvi-
	gionamenti di beni e di servizi a favore dei propri aderenti;
	d) integrare in modo permanente o secondo le opportunità con-
	tingenti la propria attività con quella di altri enti coopera-
	tivi, promuovendo ed aderendo a consorzi ed altre organizza-
	zioni ispirate all'associazionismo cooperativo;
	e) aderire a consorzi fidi al fine di ottenere, per il loro
	tramite, agevolazioni e facilitazioni nell'accesso al credito
	bancario per sopperire alle esigenze finanziarie della coope-
	rativa, prestando all'uopo le necessarie garanzie e fideius-
	sioni;
	f) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ri-
	strutturazione o il potenziamento aziendale, nonché adottare
	procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo svi-
	luppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge n.
	59/1992, ed eventuali norme modificative ed integrative e par-
	tecipare allo sviluppo e al finanziamento alle cooperative so-
	ciali;
	g) ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento
	dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati
	dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di
	tale attività sono definite con apposito regolamento approvato
	dall'assemblea sociale;
	h) aderire, accettandone gli Statuti, alle organizzazioni na-

	zionali di rappresentanza del Movimento Cooperativo ed agli
	organismi periferici dello stesso nelle cui giurisdizione ha
	la propria sede sociale;
	i) aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi
	dell'articolo 2545 septies del codice civile;
	j) intraprendere, aderire e avviare progetti di cooperazione
	internazionale sia autonomamente sia con altri soggetti, nelle
	forme ritenute più opportune dal Consiglio di Amministrazione.
	A tali fini la cooperativa richiederà le autorizzazioni neces-
	sarie e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di
	legge.
	TITOLO III
	SOCI
	Articolo 6 - Numero e requisiti dei soci
	Il numero dei soci è illimitato, ma non può essere inferiore
	al minimo stabilito dalla legge.
	Possono essere ammessi a soci cooperatori le persone fisiche
	appartenenti alle seguenti categorie:
	a) persone che non abbiano interessi contrastanti con quelli
	della cooperativa, svolgano attività lavorative attinenti a
	quelle della cooperativa, o comunque utili per il conseguimen-
	to degli scopi sociali od economici della cooperativa stessa e
	che abbiano la capacità, l'attitudine e la specializzazione
	professionale necessaria per partecipare, direttamente e non,
	all'attività della cooperativa e si impegnino a cooperare at-

	tivamente al suo esercizio ed al suo sviluppo;	
	b) persone svantaggiate ai sensi della legge 381/91 (ed eventuali modificazioni e/o integrazioni), nonché altre persone riconosciute dalla legge soggetti svantaggiati, compatibilmente con il loro stato soggettivo, personalmente o tramite persona del proprio nucleo familiare. La condizione di svantaggio deve essere documentata da una pubblica amministrazione.	
	Le persone svantaggiate di cui sopra devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa;	
	c) persone con difficoltà soggettive di occupazione o con possibilità occupazionali limitate da problemi personali, anche temporanei;	
	d) persone che prestino gratuitamente la loro attività nella cooperativa, o comunque svolgano attività a favore della cooperativa, definite soci volontari ai sensi della legge n. 381/1991. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci ed il loro rapporto deve essere regolato in modo conforme alle disposizioni dell'articolo 2 della suddetta legge;	
	e) possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società;	
	f) possono essere soci gli enti pubblici, gli enti e le imprese private che intendano sostenere e finanziare le attività della cooperativa;	

	g) possono altresì essere soci le persone giuridiche pubbliche
	o private che intendano sostenere e finanziare le attività
	della cooperativa;
	h) possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque
	costituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento
	degli scopi sociali.
	In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in
	proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società
	che, secondo la valutazione del Consiglio di Amministrazione,
	si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza
	con la cooperativa.
	La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limi-
	tata all'ammontare delle quote sottoscritte.
	Articolo 7 - Domanda di ammissione
	Per diventare socio della cooperativa è necessario presentare
	domanda scritta al Consiglio di Amministrazione specificando,
	se trattasi di persona fisica:
	a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice
	fiscale;
	b) la documentazione della condizione personale e l'attività
	svolta in relazione ai requisiti prescritti dall'articolo 6
	delle presenti norme;
	c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere;
	d) la dichiarazione di attenersi alle presenti norme, ai rego-
	lamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate da-

	gli organi sociali.	
	Nel caso di persona giuridica, ente, impresa, associazione,	
	oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c) e d) rela-	
	tivi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà con-	
	tenere le seguenti informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e	
	la sede legale,	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la	
	domanda;	
	c) l'indicazione della persona designata a rappresentarla.	
	Il Consiglio di Amministrazione potrà richiedere all'aspirante	
	socio documenti ad integrazione di quelli sopra elencati.	
	Articolo 8 - Ammissione dei soci	
	Sull'accoglimento delle domande di ammissione decide il Consi-	
	glio di Amministrazione secondo criteri non discriminatori,	
	coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica	
	svolta.	
	Per deliberare sull'ammissione di persona svantaggiata, il	
	Consiglio di Amministrazione si può avvalere del parere di un	
	comitato tecnico composto da uno psicologo, un assistente so-	
	ciale e uno psichiatra che svolgano la loro attività per una	
	struttura specialistica della pubblica amministrazione o co-	
	munque per essa operante.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul	

	libro dei soci.	
	Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni,	
	motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammis-	
	sione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Ammini-	
	stratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza	
	di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere	
	che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera	
	sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in	
	occasione della successiva convocazione.	
	Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota	
	integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determi-	
	nazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Il nuovo ammesso deve versare almeno il valore nominale di una	
	delle quote sottoscritte.	
	Non adempiendo a tale obbligo entro un mese dalla comunicazio-	
	ne della deliberazione di accettazione della domanda, questa	
	si intenderà come non avvenuta.	
	Articolo 9 - Obblighi dei soci	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo	
	statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal	
	Consiglio di Amministrazione:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso	

	delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea
	dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta de-
	gli Amministratori;
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e
	delle disposizioni legittimamente assunte dagli organi socia-
	li;
	c) a non aderire contemporaneamente ad altre imprese, special-
	mente in quelle che perseguono identici scopi sociali ed e-
	splichino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro
	a favore di terzi esercenti imprese concorrenti. In deroga al
	presente punto, il Consiglio di Amministrazione, in considera-
	zione delle caratteristiche, della tipologia di rapporto in-
	staurato, può autorizzare il socio allo svolgimento di presta-
	zioni lavorative a favore di terzi, nonché in qualità di so-
	cio, presso altre cooperative;
	d) a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in
	concorrenza o pregiudizievole agli interessi della società;
	e) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali, parte-
	cipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti
	dagli organi sociali;
	f) a favorire il clima di reciproca collaborazione e di armo-
	nia del corpo sociale;
	g) a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati anno-
	tati nel libro dei soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.

Articolo 10 - Diritti dei soci

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, unicamente il richiedente, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Il socio non amministratore che intende procedere alla consultazione dei libri sociali o dei documenti relativi all'amministrazione deve farne richiesta scritta all'organo amministrativo, il quale determinerà la data d'inizio della consultazione, comunicandola al richiedente.

La richiesta può essere effettuata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero tramite fax.

La consultazione può svolgersi durante l'orario di lavoro della società, con modalità e durata tali da non arrecare pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attività.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Articolo 11 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;

	2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liqui-
	dazione se il socio è diverso da persona fisica.
	Articolo 12 - Recesso
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, il recesso è consen-
	tito al socio che non si trovi più nella condizione di parte-
	cipare all'attività sociale ed al raggiungimento degli scopi
	sociali.
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata
	alla società. Spetta al Consiglio di Amministrazione constata-
	re, entro sessanta giorni dalla ricezione, se ricorrano i mo-
	tivi che, a norma della legge e delle presenti norme, legitti-
	mino il recesso.
	Se non sussistono i presupposti del recesso, questi deve darne
	immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni
	dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione
	innanzi il Tribunale.
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della
	domanda.
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società,
	il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso,
	se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la
	chiusura dell'esercizio successivo.
	Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta
	dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla

comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Il recesso non può essere parziale.

Articolo 13 - Esclusione

Oltre che nei casi previsti dalla legge il Consiglio di Amministrazione può escludere il socio che:

a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) non osservi le presenti norme, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a sessanta giorni per adeguarsi;

c) previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno trenta giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla società a qualsiasi titolo;

d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;

e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

f) il cui rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;

	g) quando non adempia a uno dei commi dall'articolo 9;
	h) sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge, ovvero si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale. In tal caso, quando ricorrono particolari esigenze interne, l'organo amministrativo può derogare l'applicazione di detto punto, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale;
	i) abbia cessato per qualsiasi ragione o causa il rapporto di lavoro con la cooperativa;
	j) non adempia la propria prestazione mutualistica con diligenza, ovvero quando incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previste nel regolamento interno;
	k) danneggi moralmente o materialmente la società o fomenti dissidi o disordini fra i soci;
	l) senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società.
	In caso di ritardo negli adempimenti il socio deve essere messo in mora dal Consiglio di Amministrazione a mezzo di lettera raccomandata che lo inviti a mettersi in regola con i pagamenti e l'esclusione potrà aver luogo dopo due mesi dal detto invito, qualora il socio permanga inadempiente.
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina

anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Articolo 14 - Comunicazione - Impugnazione

Le decisioni prese dal Consiglio di Amministrazione a norma degli articoli 12 e 13 devono essere comunicate a mezzo di lettera raccomandata all'interessato il quale può ricorrere al Tribunale.

Articolo 15 - Diritti dei soci uscenti

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi del successivo articolo 27, la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.

Il pagamento deve essere effettuato entro centoottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del codice civile, la cui liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più ra-

	te entro un termine massimo di cinque anni.
	Articolo 16 - Morte del socio
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio de-
	funto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota effe-
	tivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e
	con le modalità di cui al precedente articolo 15.
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla
	quale risultino gli aventi diritto.
	Articolo 17 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,
	responsabilità dei soci cessati.
	La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore
	dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto,
	ove questo non sia stato richiesto entro i cinque anni dalla
	data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo
	scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-
	borso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione
	dell'Organo amministrativo alla riserva legale.
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 13, lettere
	b), c), d), e), f), g), j), k) e l) oltre al risarcimento dei
	danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata
	nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della parteci-
	pazione calcolata come sopra.

	La cooperativa può compensare il debito derivante dal rimborso
	delle quote, del sovrapprezzo, dal pagamento della prestazione
	mutualistica o dal rimborso dei prestiti, con il credito deri-
	vante da penali, ove previste da apposito regolamento, da ri-
	sarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche
	fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del codice civile.
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un
	anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto
	effetto.
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo
	si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello
	stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la
	società gli eredi del socio defunto.
	TITOLO IV
	SOCI SOVVENTORI
	Articolo 18 - Soci sovventori
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III delle pre-
	senti norme, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sov-
	ventori, di cui all'articolo 4 della legge 31.01.92 n. 59.
	Articolo 19 - Conferimento e quote dei soci sovventori
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto
	denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quo-
	te trasferibili del valore di euro 500,00 (cinquecento) cia-

scuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a tre.

Articolo 20 - Alienazione delle quote dei soci sovventori

Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Articolo 21 - Deliberazione di emissione

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli

24 di 40

sione dei titoli.	
Articolo 22 - Recesso dei soci sovventori	
Oltre che nei casi previsti dall’articolo 2437 del codice ci-	
vile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora	
sia decorso il termine minimo di durata del conferimento sta-	
bilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle	
quote a norma del precedente articolo.	
Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernen-	
ti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità	
previste per i soci cooperatori.	
TITOLO V	
CAPITALE SOCIALE - QUOTE	
Articolo 23 - Consistenza patrimonio sociale	
Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
a) dal capitale sociale, che è variabile e formato da un nume-	
ro illimitato di quote, ciascuna del valore nominale di euro	
100,00 (cento) non inferiore e non superiore ai limiti consen-	
titi dalle leggi vigenti;	
b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori;	
c) dalla riserva legale formata con le quote degli utili in	
applicazione dell’articolo 2545 quater del codice civile;	
d) da un’eventuale riserva straordinaria indivisibile formata	
con gli utili o con le quote sociali eventualmente non rimbor-	
sate ai soci comunque receduti;	
e) da contributi e liberalità pervenuti alla cooperativa in	

conto capitale;

f) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte.

Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera c), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Articolo 24 - Quote sociali

Le quote sociali sono sempre nominative.

Non possono essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli e si considerano vincolate a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

Il provvedimento dell'organo amministrativo che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessan-

	ta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il
	socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la
	cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a
	condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti per diven-
	tare socio.
	In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrati-
	vo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro ses-
	santa giorni al socio interessato, il quale, entro i successi-
	vi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le proce-
	dure arbitrali di cui all'articolo 39.
	Articolo 25 - Fondi di riserva
	I fondi di riserva non possono essere ripartiti fra i soci du-
	rante la vita della società né successivamente al suo sciogli-
	mento anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12 della
	legge n. 904/77.
	Conservano, in ogni caso il carattere di indivisibilità le ri-
	serve accantonate dalla cooperativa nel rispetto dell'articolo
	26 del DLCPS 14 dicembre 1947 n. 1577, del Titolo III del
	D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601, e dell'articolo 12 della leg-
	ge 16 dicembre 1977 n. 904.
	TITOLO VI
	ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO E RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI
	- DESTINAZIONE UTILI
	Articolo 26 - Esercizio sociale - Bilancio
	L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

	Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione	
	provvede alla compilazione del bilancio sociale e alla reda-	
	zione della relazione sull'andamento della gestione sociale.	
	La relazione degli amministratori oltre a quanto disposto	
	dall'articolo 2428 del codice civile deve illustrare le ragio-	
	ni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di	
	nuovi soci, nonché l'andamento delle attività della cooperati-	
	va anche nei suoi aspetti sociali con particolare riguardo ai	
	benefici prodotti a vantaggio dei soci, di persone non socie e	
	della intera comunità.	
	La relazione deve inoltre esprimere una fondata valutazione	
	sulla pertinenza dell'attività svolta dalla cooperativa ri-	
	spetto alle finalità enunciate statutariamente.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione	
	dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centoottanta	
	giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure	
	lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed	
	all'oggetto della società.	
	In caso di dilazione dei termini il Consiglio di Amministra-	
	zione ne segnala le ragioni nella relazione di cui	
	all'articolo 2428 del codice civile.	
	Articolo 27 - Ripartizione degli utili	
	L'Assemblea che approva il bilancio decide sulla distribuzione	
	degli utili annuali destinandoli:	

	a) a riserva legale nella misura di legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31.01.92 n.	
	59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti	
	ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge	
	31.01.92 n. 59;	
	d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettiva-	
	mente versato in misura non superiore al limite stabilito dal-	
	la legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualisti-	
	ci.	
	La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili,	
	ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla	
	costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisi-	
	bili tra i soci non cooperatori.	
	TITOLO VII	
	ORGANI SOCIALI	
	Articolo 28 - Organi sociali	
	Sono organi della cooperativa:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di Amministrazione;	
	c) il Collegio Sindacale, solo se obbligatorio per legge o co-	
	munque nominato dall'Assemblea;	
	Sezione I - ASSEMBLEA	
	Articolo 29 - Diritto di voto	

	L'Assemblea è costituita da tutti i soci della cooperativa i-
	scritti al libro soci da almeno tre mesi. Ciascun socio perso-
	na fisica, come ciascun delegato di persona giuridica, ente,
	impresa o socio sovventore ha diritto ad un solo voto qualun-
	que sia il numero delle quote sottoscritte.
	Articolo 30 - Rappresentanza
	In caso di malattia o di altro impedimento, il socio può farsi
	rappresentare da un altro socio della cooperativa, mediante
	delega scritta che dovrà rimanere agli atti e di cui dovrà es-
	sere fatta menzione nel verbale dell'Assemblea.
	Ogni socio non può ricevere più di cinque deleghe.
	Articolo 31 - Convocazione e costituzione
	Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.
	La loro convocazione potrà effettuarsi in qualsiasi località
	del territorio nazionale, previa comunicazione scritta
	dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, il
	luogo e la data dell'Assemblea.
	Nell'avviso da spedirsi almeno sette giorni prima
	dell'Assemblea dovrà essere indicata anche la data
	dell'eventuale seconda convocazione da fissarsi, in ogni caso,
	almeno ventiquattro ore dopo la prima.
	In mancanza degli adempimenti di cui sopra, ai sensi
	dell'articolo 2366 del codice civile l'Assemblea si reputa va-
	lidamente costituita quando siano presenti o rappresentati
	tutti i soci, tutti gli amministratori ed i sindaci, se nomi-

nati.	
Tuttavia in tale ipotesi, ciascun socio può opporsi alla di-	
scussione degli argomenti sui quali non ritenga di essere suf-	
ficientemente informato.	
Articolo 32 - Competenze	
L'Assemblea ordinaria:	
a) approva il bilancio consuntivo e, se redatto, anche il bi-	
lancio preventivo e destina gli utili;	
b) procede alla nomina delle cariche sociali;	
c) stabilisce la retribuzione annuale dei sindaci, se nomina-	
ti, per il triennio e determina la misura delle medaglie di	
presenza da corrispondere agli amministratori per la loro at-	
tività collegiale;	
d) delibera sulle responsabilità degli amministratori;	
e) approva i regolamenti previsti dalle presenti norme;	
f) delibera su tutti gli altri argomenti attinenti alla ge-	
stione sociale riservati alla sua competenza o sottoposti al	
suo esame dagli amministratori.	
Essa ha luogo almeno una volta l'anno entro i quattro mesi	
successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro	
sei mesi, qualora particolari esigenze lo richiedano, e tante	
altre volte quante il Consiglio di Amministrazione lo ritenga	
necessario e ne sia fatta richiesta scritta, con l'indicazione	
della materia da trattare o da almeno un quinto dei soci.	
In questi due casi l'Assemblea dovrà aver luogo entro trenta	

giorni dalla data della richiesta.

L'Assemblea è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni all'atto costitutivo, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

Articolo 33 - Deliberazioni

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta di voti attribuiti ai presenti.

In seconda convocazione, le Assemblee sono validamente costituite qualunque sia il numero dei soci presenti e deliberano validamente a maggioranza assoluta dei voti attribuiti ai presenti.

Nelle votazioni si procederà normalmente per alzata di mano.

Quando si tratti di argomenti che riguardano amministratori oppure loro parenti e per la nomina delle cariche sociali, si procederà con votazione a scrutinio segreto, salvo che l'Assemblea non deliberi altra forma di votazione.

Il quorum richiesto per l'elezione delle cariche sociali è a maggioranza semplice dei presenti e delle deleghe valide aventi diritto di voto.

Articolo 34 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione ed, in sua assenza dal vice presidente.

Gli intervenuti nominano altresì un segretario e, quando occorrono, due scrutatori per il controllo delle votazioni.

Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Se trattasi di Assemblea straordinaria il verbale sarà redatto da un Notaio.

Sezione II - ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 35 - Composizione Organo Amministrativo

La società è amministrata:

- da un amministratore unico eletto tra i soci

o, in alternativa

- da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque a nove consiglieri eletti fra i soci in regola con gli obblighi verso la cooperativa.

Articolo 36 - Consiglio di Amministrazione

36.1. Il Consiglio di Amministrazione provvede a sostituire per cooptazione gli amministratori che nel corso dell'esercizio rinuncino al loro incarico o, per qualsiasi motivo, non partecipino alle riunioni del consiglio o siano impediti, anche temporaneamente, a svolgere le funzioni richieste per la gestione della cooperativa.

Per particolari esigenze il Consiglio, se nominato, può cooptare uno o più nuovi amministratori, anche oltre il limite massimo sopra definito.

I consiglieri sono dispensati dal prestare cauzione, durano in

carica tre anni e sono sempre rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vicepresidente.

Spetta al Consiglio di Amministrazione deliberare la concessione di medaglie di presenza ai consiglieri per la loro attività collegiale.

Spetta al Consiglio di Amministrazione determinare il rimborso delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle proprie mansioni e il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere incarichi a carattere continuativo in favore della cooperativa.

36.2 Deleghe

Il Consiglio di Amministrazione può delegare in tutto o in parte le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri.

36.3 - Convocazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente quando lo ritenga opportuno ed ogni volta che ne facciano domanda almeno quattro dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In casi di urgenza, la convocazione può essere fatta a mezzo di un messo, per telegramma o per telefono.

36.4 - Deliberazioni

Le adunanze sono valide quando vi intervengano almeno tre degli amministratori in carica.

	Le delibere sono prese a maggioranza semplice dei presenti.
	Le votazioni sono normalmente palesi, sono segrete quando que-
	sto sia richiesto da almeno il 30% (trenta per cento) dei pre-
	senti all'adunanza o quando si tratti di affari nei quali sia-
	no interessati gli amministratori o i loro parenti ed affini.
	Nelle votazioni palesi a parità di voti prevale il voto del
	presidente, nelle segrete la parità implica la reiezione delle
	proposte.
	36.5 - Poteri
	Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi pote-
	ri per tutti gli atti di gestione ordinaria e straordinaria
	della cooperativa e gli sono conferite tutte le facoltà per
	raggiungere le finalità sociali di cui all'articolo 4 delle
	presenti norme.
	E' di sua competenza tutto ciò che per legge o per statuto non
	è riservato espressamente all'Assemblea, ivi compreso il pote-
	re di aderire ad organizzazioni nazionali e periferiche di
	rappresentanza e di tutela del movimento cooperativo, nonché
	agli organismi economici e consortili delle medesime.
	Al Consiglio di Amministrazione, a titolo esemplificativo,
	spetterà:
	a) istituire filiali, agenzie, succursali e rappresentanze;
	b) formulare i regolamenti interni da sottoporre
	all'Assemblea;
	c) stabilire l'organico ed assumere e licenziare il personale

	e gli agenti, determinare le attribuzioni e gli emolumenti,
	applicare i provvedimenti disciplinari;
	d) decidere l'acquisto dei macchinari e degli impianti, la lo-
	cazione degli immobili, l'acquisto e la vendita di merci e di
	prodotti, l'acquisto di immobili;
	e) decidere sull'eventuale integrazione delle retribuzioni e-
	rogate durante l'esercizio, adeguandole alle retribuzioni con-
	trattuali vigenti per lavoratori dello stesso settore;
	f) decidere eventuali ristorni, la loro consistenza e le moda-
	lità di effettuazione, sulla base della normativa vigente e
	del regolamento approvato dall'assemblea;
	g) redigere i bilanci e le relazioni per l'Assemblea nonché il
	piano di riparto;
	h) negoziare tutti gli atti e contratti inerenti alle opera-
	zioni per il finanziamento della società con facoltà di con-
	trarre mutui, aprire conti correnti, usufruire di linee di
	credito diretto e fiduciario, assumere ogni altra obbligazione
	impegnando i beni ed il patrimonio sociale;
	i) deliberare e consentire le iscrizioni, cancellazioni, ridu-
	zioni, postergazioni di ipoteche, le cancellazioni di trascri-
	zioni ed ogni altra formalità presso le Conservatorie dei Re-
	gistri Immobiliari, la vendita di beni mobiliari, la rinuncia
	ad ipoteche legali;
	j) conferire procure sia generali che speciali, per singoli
	atti o categorie di atti, ferma la facoltà attribuita al Pre-

	sidente del Consiglio di Amministrazione, nominare direttori
	generali, direttori tecnici, determinandone le funzioni e la
	retribuzione;
	k) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e
	l'esclusione dei soci;
	l) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e
	straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di
	quelli che, per disposizione di legge o delle presenti norme,
	sono riservati all'Assemblea dei soci.
	36.6 - Presidente
	Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale.
	Il Presidente è perciò autorizzato ed ha facoltà di compiere
	tutti gli atti approvati dal Consiglio di Amministrazione ed
	in particolare:
	a) stipulare tutti gli atti e contratti per la gestione finan-
	ziaria ed operativa della società, contrarre mutui, aprire
	conti correnti, usufruire di linee di credito diretto e fidu-
	ciario, assumere ogni altra obbligazione che impegni i beni ed
	il patrimonio della cooperativa;
	b) riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati i pa-
	gamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone
	liberatoria quietanza;
	c) nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive
	riguardanti la cooperativa davanti a qualsiasi autorità ed in
	qualunque grado di giurisdizione.

	Può delegare in tutto o in parte i propri poteri al Vicepres-
	dente ed anche ad altro membro del Consiglio nonché, con pro-
	cura speciale, ad impiegati della società. In assenza o impe-
	dimento del Presidente, le di lui mansioni, spettano al Vice-
	presidente.
	Articolo 37 - Amministratore Unico
	Quando l'amministrazione della società, è affidata all'Ammini-
	stratore Unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e le fa-
	coltà del Consiglio di Amministrazione e del suo presidente.
	Sezione III - COLLEGIO SINDACALE
	Articolo 38 - Nomina, composizione e compiti.
	Il Collegio sindacale costituirà organo della cooperativa solo
	se obbligatorio per legge o se comunque nominato
	dall'Assemblea.
	La sua nomina, la sua composizione, i suoi compiti e le sue
	modalità operative saranno definite dalle disposizioni del co-
	dice civile e delle eventuali altre norme in materia.
	TITOLO VIII
	CONTROVERSIE
	Articolo 39 - Controversie
	Per tutte le controversie che non sia possibile ricomporre in
	via pacifica, il socio e i componenti del Consiglio di Ammini-
	strazione possono ricorrere al Tribunale.
	TITOLO IX
	DISPOSIZIONI GENERALI FINALI

Articolo 40 - Regolamento interno.

Il funzionamento tecnico ed amministrativo potrà essere disciplinato da un regolamento interno. In questa eventualità il Consiglio di Amministrazione elaborerà il regolamento che sottoporrà successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci. Nel regolamento saranno stabiliti i poteri del direttore, se verrà nominato, e le mansioni dei comitati tecnici, qualora vengano costituiti.

Articolo 41 - Natura sociale della cooperativa

La cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica messa in liquidazione.

Articolo 42 - Scioglimento

In caso di scioglimento, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri. All'atto della liquidazione l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale versato e rivalutato, dovrà essere devoluto al Fondo Mutualistico per la Promozione e lo Sviluppo della Cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge n. 31/01/92 n. 59 e, ove possibile, ad associazioni senza fini di lucro impegnate nell'assistenza e nell'inserimento nella società dei cittadini disabili.

Articolo 43 - Requisiti mutualistici

In ragione della qualità di cooperativa a mutualità prevalente, che la società intende assumere e mantenere, la stessa:

a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore	
all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati	
di due punti e mezzo effettivamente dal capitale versato;	
b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore ai due	
punti superiori rispetto al limite massimo previsto per i di-	
videndi;	
c) non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori;	
d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società,	
l'intero patrimonio sociale dedotto soltanto il capitale so-	
ciale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutuali-	
stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
I principi in materia di remunerazione del capitale, di riser-	
ve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di	
devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutuali-	
stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono	
inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
Articolo 44 - Rinvio e norme applicabili	
Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile conte-	
nente la "disciplina delle società cooperative", a norma	
dell'articolo 2519 si applicano, in quanto compatibili, le	
norme delle società a responsabilità limitata.	
Per quanto non contemplato nelle presenti norme, si fa riferi-	
mento al codice civile, alle leggi speciali sulla cooperazione	
ed in particolare a quelle in materia di cooperative sociali.	